



NELLA NOSTRA
AUTONOMIA
LA VOSTRA LIBERTÀ'

SEGRETERIA PROVINCIALE
C.so Acqui, 402
15100 Alessandria
Tel. 0131 - 314266
Fax 0131 - 240013
alessandria@sap-nazionale.org
www.sapalessandria.org

Alessandria, 16 marzo 2009

OGGETTO: VII° Congresso Provinciale SAP.

AI SIGG. DELEGATI

= LORO S E D I =

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, su delibera del Consiglio Provinciale, **domenica, 29 marzo 2009**, in Alessandria, presso la Circostrizione Euro/Pista via Wagner, 38, si terrà il VII° *Congresso Provinciale*, dal tema " *Sap: un percorso da mediano. Nel nostro DNA, la tutela delle condizioni di lavoro degli operatori della sicurezza per una sempre migliore qualità del servizio reso alla gente*" - alle ore 09.00 in prima convocazione e alle ore 09.30, in seconda convocazione, fino al termine dei lavori - nel cui contesto ogni rappresentanza sindacale è legittimata democraticamente dal consenso degli iscritti.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI
PROVINCIALI APPROVATO DALL'ESECUTIVO NAZIONALE SAP IL 13-1-2004

ARTICOLO 1

Definisce le disposizioni e le competenze per la Segreteria Provinciale ed il Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 2

Definisce le procedure relative alla Commissione Provinciale Verifica Poteri.

ARTICOLO 3

1. Al Congresso Provinciale partecipano i delegati individuati dalla **Commissione Verifica Poteri** con le procedure di cui all'articolo precedente.
2. I delegati possono farsi rappresentare nelle votazioni da altri delegati con delega scritta.
3. Ogni delegato può esercitare i diritti di rappresentanza di **una sola delega**.
4. Ogni delega deve essere espressa con la forma scritta e la firma leggibile del delegante dovrà essere autenticata.
5. Si considera autentica la delega che riporti a tergo la fotocopia di un documento d'identità del delegante nonché gli atti autenticati dal Segretario Regionale o Provinciale, nonché dal Capo dell'Ufficio o Reparto, o negli altri modi di legge.

ARTICOLO 4

1. Il Congresso Provinciale elegge:

a) **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

composto normalmente da quindici Consiglieri o comunque da non più di ventuno Consiglieri, il cui numero può essere elevato a venticinque, qualora la struttura provinciale abbia più di 500 iscritti. Il limite massimo dei Consiglieri viene determinato dal Congresso all'inizio dei lavori;

b) **IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI SINDACI**

composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti;

c) **I DELEGATI AL CONGRESSO REGIONALE IN RAGIONE DI UN DELEGATO PER OGNI 20 ISCRITTI**

I resti vengono utilizzati per l'elezione di un ulteriore delegato al Congresso Regionale se in numero superiore alle dieci unità.

2. Il Congresso Provinciale è valido quando abbia votato:

- in prima convocazione i 2/3 dei delegati;
- in seconda convocazione la maggioranza assoluta dei delegati (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto);

3. Nei quorum di cui al precedente comma si tiene conto anche dei voti espressi per delega.

ARTICOLO 5

Definisce le procedure relative alla Segreteria Provinciale.

ARTICOLO 6

1. Il giorno prestabilito per lo svolgimento del Congresso Provinciale, l'assemblea, su proposta della Segreteria Provinciale uscente, procede all'elezione:

- a) del **Presidente** del Congresso Provinciale;
- b) del Segretario che verbalizza la seduta;
- c) della **Commissione Elettorale** composta dallo stesso Presidente, dal Segretario verbalizzante e da un terzo iscritto;
- d) del numero massimo di Consiglieri di cui sarà composto il **Consiglio Provinciale**.

2. Le deliberazioni dell'assemblea congressuale sono prese a maggioranza semplice (50% più 1 dei presenti).

ARTICOLO 7

Disposizioni per il Presidente del Congresso Provinciale.

ARTICOLO 8

Disposizioni per il Presidente del Congresso Provinciale.

ARTICOLO 9

1. Per l'elezione degli organismi statutari provinciali e dei delegati al Congresso Regionale possono adottarsi alternativamente uno dei seguenti sistemi elettorali:
 - A) predisposizione di un unico elenco di candidati;
 - B) predisposizione di più liste.
2. Nell'ipotesi in cui l'assemblea congressuale abbia scelto il sistema elettorale A, ciascun elettore esprime un numero di preferenze, secondo la seguente proporzione:
$$\frac{\text{numero eligendi} \times 20}{100} = \text{preferenze}$$
3. Per l'elezione del Collegio dei Sindaci, con il sistema A si possono esprimere due preferenze e a parità di preferenze la proclamazione dell'eletto avviene secondo l'ordine di iscrizione nella lista.
4. L'ipotesi B consente la presentazione di più liste, ciascuna sottoscritta da almeno il 20% dei delegati. In tale caso il quorum viene stabilito secondo la seguente relazione, arrotondando per eccesso gli eventuali decimali maggiori a cinque:
$$\frac{\text{Nr. voti validi}}{\text{eligendi}} = \text{quorum}$$
5. Il numero dei delegati eletti per ogni lista con il sistema B è pari ai quorum interi conquistati da ciascuna lista ed il quorum attribuito ai resti viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di resti, purchè abbia ottenuto almeno un quorum intero. Sono eletti i candidati secondo l'ordine di iscrizione in ciascuna lista per il numero dei quorum conquistati.
6. Ogni delegato può sottoscrivere una sola lista. La sottoscrizione di più liste da parte dello stesso associato comporta l'invalidità della firma in tutte le liste in cui è stata apposta.

ARTICOLO 10

1. Il Presidente del Congresso dopo aver dato lettura dell'articolo 9, mette ai voti il sistema elettorale che l'assemblea ritiene alternativamente di adottare tra l'ipotesi A o l'ipotesi B, il cui esito deve risultare a verbale.
2. In relazione al sistema elettorale prescelto, il Presidente informa l'assemblea sui termini per la presentazione della lista o delle liste, che in ogni caso, non può essere inferiore a 15 (quindici) minuti.
3. Successivamente il Presidente avverte i congressisti che prima delle operazioni elettorali è possibile prendere la parola, iniziando dalla relazione della Segreteria Provinciale.
4. Gli interessati dovranno iscriversi presso la Presidenza ed avranno la parola secondo l'ordine di iscrizione.
5. La durata dell'intervento, di norma, non deve superare i cinque minuti, salvo diversa decisione dell'assemblea congressuale e fatta eccezione per la relazione Ufficiale.

ARTICOLI 11 – 12 – 13 – 14 e 15

Definiscono le procedure relative alla Commissione Elettorale.

ARTICOLO 16

1. La proclamazione degli eletti è fatta dal Presidente del Congresso Provinciale che la riporta a verbale.
2. I risultati dell'elezione sono resi pubblici mediante affissione agli albi del S.A.P.
3. Copia autentica dei verbali delle elezioni degli organismi statutari sono raccolti in apposito fascicolo che è messo a disposizione di tutti gli iscritti che ne facciano richiesta.
4. Copia dello stesso fascicolo è trasmesso dal Segretario Provinciale entro e non oltre 5 giorni dalla proclamazione degli eletti, alla Segreteria Regionale e alla Segreteria Generale.
5. Detta comunicazione con i nominativi dei dirigenti eletti è inoltrata agli Uffici periferici dell'Amministrazione.

ARTICOLO 17

Definisce le modalità di convocazione per l'elezione della Segreteria Provinciale e del Presidente del Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 18

1. A parte quanto disposto dalle leggi penali dello Stato, chiunque, con artifizii o raggiri, o qualsiasi altro mezzo, altera – anche in parte – gli atti congressuali o i risultati delle elezioni o, comunque, ne impedisca il regolare svolgimento, è soggetto all'espulsione dal S.A.P. da irrogarsi a cura dei competenti organismi statutari con le procedure di cui all'art. 22 dello Statuto associativo.
2. Sull'avvio del procedimento di cui al precedente comma, deve essere data preventiva informazione alla Segreteria Generale e al Presidente Nazionale.

Si ringrazia anticipatamente.

Il Segretario Provinciale
(Felice RIZZO)

